



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007214 - 23/07/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: ac

Roma, 23 LUG. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Verona
Via Tezone, 5
37122 Verona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 172/2012_Formazione professionale continua

Facendo seguito al Vs. quesito del 27 giugno u.s., nel quale si chiede se i crediti formativi universitari possano essere riconosciuti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali, si osserva quanto segue.

Con riferimento al requisito del conseguimento dei crediti formativi previsto dall'art. 4 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 del Ministero dell'interno, con le linee guida diffuse in allegato alla circolare FL 7/12 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è stato precisato che *"tali crediti formativi devono essere stati riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali"*.

Si ritiene, pertanto, che i crediti formativi universitari, pur se inerenti temi relativi la contabilità pubblica e la gestione economica e finanziaria degli enti locali, non possano essere riconosciuti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione